



COMUNE DI RUTIGLIANO

Città Metropolitana di Bari

Area II: Cultura, Pubblica Istruzione, Musei, Archivi e Biblioteca, Sport, Turismo, Marketing Territoriale

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI RUTIGLIANO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA NON STATALE "MADRE PIA NOTARI", TRA:

- il **COMUNE DI RUTIGLIANO** (d'ora innanzi, "*Ente*"), rappresentato dal Responsabile dell'Area II, Avv. Luciana Tamma, domiciliata ai fini della sua carica in Piazza Kennedy n.c, che interviene non in proprio ma quale rappresentante del Comune anzidetto, C.F. e Partita IVA 00518490727;
- la società **L'ALBERO DELLA VITA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.** (c.f./P.Iva 08713700725), con sede in Andria alla via Foscolo n. 3/A (d'ora innanzi, "*Gestore*"), nella persona del Legale Rappresentante p.t., Di Rella Maria (c.f. DRLMRA79M59L109U), nata a Terlizzi il 19/8/1979 e residente in Corato al viale Friuli n. 7, in qualità di Gestore della **Scuola dell'Infanzia Paritaria Privata "Madre Pia Notari"**, con sede in Rutigliano alla via Porta di Bari n. 10 (d'ora innanzi, "*Scuola*").

PREMESSO

- che la legge n. 53 del 28 marzo 2003, "*Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*", all'art. 2, comma 1, lett. d) ed e), inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nella articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;
- che la medesima legge assicura la generalizzazione dell'offerta formativa per i bambini e le bambine e prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi per l'infanzia e con la scuola primaria;
- che la legge n. 62 del 10 marzo 2000, "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*", disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "*corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia*" (art. 1, comma 2);
- che la medesima legge (art. 1, comma 3) garantisce "*piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque accettando il progetto educativo, richieda di iscriversi. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extracurricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa*";
- che il D.M. 83/2008 detta istruzioni, disposizioni ed indicazioni per l'attuazione della legge n. 62/2000 sulla parità scolastica;
- che la L.R. della Regione Puglia n. 31/2009 attribuisce una serie di funzioni ai Comuni in tema di interventi educativi e formativi quali, tra i tanti, l'erogazione di "*contributi di*

- gestione per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali.”*
(art. 5, comma 1, lett. p);
- l'art. 9 della medesima L.R. n. 31/2009 prevede quanto segue: *“1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali.*
2. Gli enti locali:
 - a) approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all'articolo 5;*
 - b) provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse;*
 - c) trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.*
 - 3. La Regione assume le relazioni di cui al comma 2, lettera c), come elemento di riferimento per i successivi indirizzi triennali.*
 - 4. Alle finalità di cui all'articolo 2, lettera a), contribuiscono anche i comuni, per quanto di loro competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole dell'infanzia paritarie.”.*
- che il d.lgs. n. 65/2017 ha istituito il *“Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180-181, lett. e) della legge n. 107/2015”;*
 - il D.M. n. 254/2012 fornisce *“Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009”.*

PREMESSO, INOLTRE

- che, nel territorio del Comune di Rutigliano risulta consolidato un sistema educativo fondato sulla presenza di due Istituti Comprensivi statali e di una scuola dell'infanzia paritaria privata, convenzionata con l'Ente;
- che detta scuola dell'infanzia è denominata “Madre Pia Notari” con sede in Rutigliano alla via Porta di Bari n. 10 e presso di essa è attiva una sezione Primavera;
- che, con decorrenza 1/7/2023, la gestione della Scuola è stata assunta, fino alla data del 30/6/2029, dalla società “L'ALBERO DELLA VITA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.” (c.f./P.Iva 08713700725), con sede in Andria alla via Foscolo n. 3/A, in forza di trasferimento di ramo d'azienda realizzato con atto di affitto rep. n. 39539 - racc. n. 21977, registrato in Barletta il 18/7/2023 al n. 6847 s. 11 e stipulato per atto pubblico dinanzi al notato dott. Riccardo Fucci, con studio in Andria alla piazza Umberto I n. 40;
- che l'attuale Gestore ha provveduto a trasmettere all'Ente, con prot. n. Arr_16590/2023, tutta la documentazione relativa al passaggio di gestione e, in particolare:
 - modello G compilato e sottoscritto (dati della scuola);
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione su dati anagrafici, assenza di carichi pendenti, godimento diritti civili e politici del nuovo Gestore;
 - atto di affitto di ramo d'azienda;
 - curriculum vitae del Gestore;
 - atto costitutivo e Statuto, visura camerale aggiornata estratta dal R.I.;

- che lo Statuto della società prevede tra le attività che ne compongono l’oggetto sociale la “*organizzazione e gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizi di doposcuola*”;
- che, dal curriculum vitae trasmesso, emerge la idoneità professionale del Gestore;
- che, con Determinazione dirigenziale n. 711 RG 2539/2023, l’Ente ha preso atto del passaggio di gestione;
- che tutta la documentazione elencata ai punti precedenti (v. prot. n. Arr 16590/2023) viene allegata alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che la precedente Convenzione per la disciplina dei rapporti tra Ente e Scuola è stata sottoscritta in data 5/2/2020, racc. 02/2020 ed ha avuto durata fino a tutto il 31/12/2023;
- che la Regione Puglia - Dip. Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione - Sez. Istruzione e Università, con nota prot. n. 3328/24, ha invitato l’Ente a provvedere alla trasmissione della nuova Convenzione, entro e non oltre la data del 29/2/2024.
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 19/2/2024, è stato approvato il presente schema di Convenzione.

Tanto premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1

L’Ente si impegna a contribuire all’assolvimento degli oneri di gestione della Scuola, fatte salve le competenze ed attribuzioni della Regione Puglia ed al fine di consentire l’esercizio del diritto allo studio ai minori di età compresa tra i 24 mesi e i sei anni, mediante corresponsione del contributo annualmente erogato dalla Regione Puglia sulla base del Programma Comunale di “Diritto allo Studio” elaborato e trasmesso dal Comune di Rutigliano entro il termine concesso di anno in anno, con riferimento alla linea di intervento “*CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PARITARIE*”.

ART. 2

La Scuola si obbliga a:

- a) accettare le iscrizioni segnalate dalle direzioni didattiche, fatte salve eventuali certificazioni di carattere sanitario;
- b) accogliere a titolo gratuito un numero massimo di 6 (sei) alunni eventualmente segnalati dall’Ente (Assessorato per le Politiche Sociali), come previsto dalla legge n. 1073/1962;
- c) provvedere all’adeguamento delle retribuzioni previste dal CCNL di settore, applicandone integralmente la disciplina economica e giuridica nei confronti del proprio personale, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di contribuzione;
- d) provvedere alla qualificazione, formazione continua e aggiornamento del personale educativo che potrà accedervi gratuitamente;
- e) adeguare la quantità di personale al numero di alunni.

ART. 3

Al fine di promuovere percorsi educativi condivisi, potrà essere costituita una Consulta di gestione di cui faranno parte i seguenti soggetti:

- Legale Rappresentante del Gestore (o suo delegato)

- Tre Rappresentanti del personale educativo, nominati su base elettiva
- un Rappresentante del Consiglio comunale

Il Presidente della Consulta viene eletto in seno ad essa.

Per i membri non è previsto alcun compenso e/o rimborso.

La durata della Consulta è annuale.

Essa assume i seguenti compiti:

- prevedere le priorità in tema di programmazione didattico-educativa e adozione dei sussidi scolastici;
- verificare il puntuale adempimento di quanto occorre al normale svolgimento delle attività;
- promuovere la partecipazione delle famiglie al funzionamento ordinario della scuola ed alle iniziative intraprese;
- promuovere iniziative educative per le famiglie.

ART. 4

Il Gestore si impegna a trasmettere all'Ente:

- autorizzazione al funzionamento da parte del USR di Bari;
- certificato di agibilità e idoneità delle strutture;
- rendiconto circa l'utilizzo dei contributi erogati dall'Ente.

ART. 5

La Scuola garantisce i seguenti orari, anche per gli alunni accolti gratuitamente ai sensi dell'art. 2, lett. b): dalle 8:30 alle 16:00.

ART. 6

Il Contributo di cui all'art. 1 costituisce l'unico importo che l'Ente si obbliga a versare con la presente Convenzione, con cadenza annuale ed esclusivamente in ipotesi di concessione dello stesso da parte della Regione Puglia.

Ulteriori contributi saranno erogati volontariamente da parte dell'Ente in base alla disponibilità di risorse presenti nel civico bilancio.

ART. 7

La presente Convenzione ha durata triennale dal 1/1/2024 fino alla data del 31/12/2026.

ART. 8

La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico del Gestore ed è vincolante tra le parti, che si obbligano, con la stipula, al rispetto di ogni sua clausola.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e a firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI RUTIGLIANO
Il Responsabile dell'Area II

IL GESTORE
Dott.ssa Maria Di Rella

Data delle firme digitali.